

DELIBERAZIONE NR. 392 DEL 05/03/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO PER L'AMMISSIONE ALLA PROVA PRATICA VALUTATIVA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l'Università degli studi di Parma, con e-mail del 4 dicembre 2025, prot. ASST n. 84254, ha chiesto a questa ASST la stipula di una convenzione per lo svolgimento, da parte di una laureata in psicobiologia e neuroscienze cognitive presso lo stesso Ateneo, del tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di stato finalizzato all'iscrizione della medesima laureata all'Albo degli psicologi, trasmettendo contestualmente la bozza dell'accordo;
- a riscontro della suddetta comunicazione, sono intervenuti scambi di corrispondenza tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST per condividere il testo convenzionale da sottoscrivere, come da documentazione agli atti;

Richiamata la l. 8 novembre 2021 n. 163 avente a oggetto "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", che ha modificato le modalità di conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio della professione di psicologo, introducendo, tra l'altro, lo svolgimento del tirocinio pratico - formativo abilitante all'esercizio della professione all'interno del corso di laurea;

Richiamati, altresì, i successivi decreti ministeriali del 6 giugno 2022 n. 554, del 20 giugno 2022 n. 567 e del 5 luglio 2022 n. 654 con i quali è stata data attuazione alla citata l. n. 163/2021;

Dato atto che - a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST - è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti;

Considerato che il direttore della SC Psicologia ha espresso il proprio parere favorevole alla stipula della convenzione di cui trattasi;

Accertato che ricorrono, quindi, i presupposti per sottoscrivere la convenzione con l'Università degli studi di Parma per lo svolgimento del tirocinio pratico - valutativo ai fini dell'abilitazione alla professione di psicologo;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Parma la convenzione per l'attivazione di tirocini pratico - valutativi per i laureati e per gli studenti dei corsi di laurea magistrale di area psicologica, nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento (all. 1);
2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
3. di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

**CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO PER L'AMMISSIONE ALLA PROVA PRATICA
VALUTATIVA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

l'Università degli studi di Parma (di seguito indicata come Università), con sede in Parma, Via Università, 12, codice fiscale 00308780345, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Paolo Martelli, nato a Parma (PR) il 25.04.1960, o da suo Delegato

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII (di seguito indicata come ASST), con sede in Bergamo, Piazza OSM, 1, in persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OSM, 1;

di seguito denominate singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti"

PREMESSO CHE:

- il DPR 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- la Legge 163/2021 reca disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;
- il DI 567/2022 detta le disposizioni transitorie specifiche per chi consegue o ha conseguito la laurea in psicologia secondo il previgente ordinamento.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ASST si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti laureati in psicologia per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (TPV) necessario per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività pratiche indicate dal tutor dell'ASST;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'ASST.

Art. 3

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante si impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento all'Università.

Art. 4

L'ASST si impegna:

- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutor dell'ASST appositamente individuato;
- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del tirocinante;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;

Art. 5

I rapporti che l'ASST intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro né alcun obbligo giuridico economico, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'ASST né per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 6

Il tirocinante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del tirocinante è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Il tirocinante, in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica, è tenuto ad avere con sé ed esibire i dati sierologici personali.

Art. 7

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione.

L'Università e l'ASST nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, ciascuna per le rispettive competenze, riconoscono di agire in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano reciprocamente a operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali applicabile.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte richiama la propria informativa consultabile sul sito internet istituzionale. L'informativa dell'Università è consultabile nel sito istituzionale <https://www.unipr.it> L'informativa dell'ASST è consultabile sul sito <http://www.asst-pg23.it/component/trasparenza/11>.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le Parti si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il tirocinante potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il tirocinante sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 9

Le Parti convengono di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una risoluzione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Art. 10

La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile per uguale periodo in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Se l'ASST intende recedere dalla convenzione, occorre che lo comunichi almeno 3 mesi prima della scadenza.

Qualora la convenzione sia in scadenza, o in caso di recesso da parte della struttura ospitante deve essere garantito il completamento del tirocinio.

Art. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986 in quanto riguardante prestazioni prive di contenuto patrimoniale; l'eventuale registrazione potrà essere fatta a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università (Autorizzazione n. 10241/97 del 22/08/1997 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Parma).

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" e così verrà conservato in modalità elettronica a norma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Università degli studi di Parma
Il Rettore
prof. Paolo Martelli

ASST Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 372/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO PER L'AMMISSIONE ALLA PROVA PRATICA VALUTATIVA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 27/02/2026

Direttore ad interim
Dr.ssa Eleonora Zucchinalli

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.372/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO PER L'AMMISSIONE ALLA PROVA PRATICA VALUTATIVA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
